



Piazza Carlo di Borbone,
81100 Caserta

TEL +39 08231491203
WEB reggiadicaserta.cultura.gov.it

MAIL re-ce@cultura.gov.it
PEC re-ce@pec.cultura.gov.it

ALLEGATO 6

PATTO DI INTEGRITÀ

RELATIVO ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI DELLA REGGIA DI CASERTA

La **REGGIA DI CASERTA**, con sede in Caserta (CE), Piazza Carlo di Borbone, in persona del suo Direttore e l.r.p.t., Tiziana Maffei (C.F. MFFTZN65L52A462P), nata a Ascoli Piceno (AP) il 12.07.1965, giusta nomina e poteri conferiti con D.P.C.M. del 05.06.2019, domiciliata per la carica presso la sede indicata che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente – C.F.:93094810616

VISTO

- l'art. 83 *bis*, comma 3, D. lgs. n. 159/2011, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e, in particolare, l'art. 1, commi 9, lett. e), 17 e 41;
- il D. lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei Contratti pubblici";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, approvato con D.M. 23 dicembre 2015, n. 597;

CONSIDERATO CHE

- i c.d. Patti di Integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione dei contratti pubblici, nonché per favorire la prevenzione, il controllo e il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro;
- l'ANAC, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti"*;
- tale formale obbligazione vincola le Parti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi ciascuno, per quanto di rispettiva competenza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità

dell'inadempimento e la estromissione delle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici;

- con l'approvazione del presente Patto, da parte della Reggia, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Reggia di Caserta intende subordinare la partecipazione alla procedura di gara all'accettazione, da parte degli operatori economici, delle seguenti obbligazioni:

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità

- 1.1. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque a contrastare fenomeni di illegalità tendenti a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento di tutte le fasi dell'affidamento, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. L'operatore economico si impegna a rispettare nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliare, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condivide pienamente, con preciso impegno a informare gli stessi prontamente e a vigilare puntualmente sulla loro osservanza.
- 1.2. L'accettazione delle clausole del presente patto di integrità costituisce, per l'Operatore Economico concorrente, condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui di cui all'art. 101, del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 2 - Obblighi dell'Operatore Economico

- 2.1. L'Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
- 2.2. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Reggia, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
- 2.3. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Reggia, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
- 2.4. L'Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente alla Reggia qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara.
- 2.5. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale, collaboratori e/o soggetti di terzi di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
- 2.6. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Reggia.
- 2.7. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione dei valori economici a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 così come integrato dall'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 /2001 così come integrato dall'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta della Reggia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

2.8. L'Operatore economico prende atto ed accetta che la violazione, comunque accertata dal Reggia di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità, può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 4.

Articolo 3 - Obblighi della Reggia

- 3.1.** L'Operatore economico prende atto che la Reggia conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. La Reggia informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
- 3.2.** L'Operatore economico prende atto che la Reggia attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura.
- 3.3.** L'Operatore economico prende atto che la Reggia aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
- 3.4.** L'Operatore economico prende atto che la Reggia formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 - Sanzioni

Piazza Carlo di Borbone,
81100 Caserta

TEL +39 08231491203
WEB reggiadicaserta.cultura.gov.it

MAIL re-ce@cultura.gov.it
PEC re-ce@pec.cultura.gov.it

- 4.1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto di integrità potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento, escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta e contestuale segnalazione del fatto all'ANAC, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto, escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto e contestuale segnalazione del fatto all'ANAC, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.
- 4.2. Circa il procedimento di verifica, la Reggia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'Operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni. La Reggia, decorsi 10 giorni dal ricevimento delle stesse o, in caso di mancate giustificazioni, dal termine di presentazione ad esse assegnato, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.
- 4.3. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dal Reggia per i successivi tre anni.

Articolo 5 - Efficacia del Patto di Integrità

- 5.1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento
- 5.2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, comunque accertato dalla Reggia, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Reggia per i tre anni successivi.
- 5.3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Le sanzioni potranno essere applicate altresì durante la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

Articolo 6 - Durata

- 6.1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Reggia di Caserta
Il Direttore Generale
Tiziana Maffei